

Quasciuten
copie diritti esattiva
Eugenio Marchese

31 MAR. 2011

SENTENZA 491/11
CRONOLOGICO 1800
REPERTORIO 1216

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Firenze
Sezione III civile

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri
Magistrati:


- | | |
|----------------------------|--------------|
| Dr. Fiorenzo Zazzeri | Presidente |
| Dr.ssa Isabella Mariani | Giudice |
| Dr. Ludovico Delle Vergini | Giudice Est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 6.3.2009
al n. 4019 del Ruolo Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2009

avente ad oggetto: **Intermediazione mobiliare**
promossa da:

, elettivamente domiciliato in Firenze,
presso e nello studio dell'avv. Marco Giuri, che lo
rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto
di citazione,

ATTORE

contro

Banca CR Firenze S.p.A., corrente in Firenze,
elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello
studio dell'avv. Giovanni Giglioli, che la rappresenta e
difende, unitamente all'avv.prof. Umberto Morera del Foro
di Roma, come da mandato in calce alla copia notificata
dell'atto di citazione,

CONVENUTA

All'udienza del 16.11.2010 la causa veniva trattenuta
in decisione sulle seguenti

conclusioni:





~~"Voglia l'Ill.mo Giudice Adito; "Accertare e~~
dichiarare la violazione da parte della Banca Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.a. delle prescrizioni di legge
in materia di prestazione dei servizi di investimento per
i motivi indicati in narrativa; di conseguenza Accertare
e dichiarare la nullità del contratto quadro e dei
sopraccitati ordini di acquisto ovvero MERRIL 05/12 TV
PER EURO 75.499,42; LEHEMAN 05/12 TV PER EURO 100.721,90;
HSBC 05/10 TV PER EURO 100.539,47; HYPO REAL 04/09 PER
EURO 75.630,81 E QUINDI PER UN CONTROVALORE TOTALE DI
EURO 352.391,60; in via subordinata Accertare e
dichiarare l'annullabilità del contratto quadro e dei
suddetti ordini di acquisto per errore sulla qualità
essenziale della prestazione nonché sull'identità
dell'oggetto;

in ogni caso Accertare e dichiarare la responsabilità
per inadempimento contrattuale della CFR per l'effetto
Dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto
di intermediazione bancaria ed in ogni caso Condannare la
parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della
somma di euro 352.391,60 o nella misura maggiore o minore
che risulterà in corso di causa, quale restituzione delle
somme investite dall'attore; oltre alla rivalutazione
monetaria dell'investimento perduto ai sensi dell'art.
1224 secondo comma del Codice Civile ed interessi legali
parametrati agli investimenti abitualmente in portafoglio
di parte attrice svolti precedentemente ai fatti oggetto
di causa.

Condannare parte avversa al risarcimento del danno
subito dall'attore, in ogni componente (morale,
economica, materiale) a seguito dell'inadempimento
contrattuale della convenuta.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Si producono:

1) Articolo de "ilsole24ore" su tabelle CDS;

2) Articolo da "IL" inserto del "ilsole24ore" n. 12/2009;

3) Sentenza del Tribunale di Milano n. 11440/2009.

L'attore formula altresì le seguenti istanze istruttorie:

Si chiede sin d'ora che la S.V. Voglia ordinare alla convenuta l'esibizione:

a) di tutta la documentazione in suo possesso e relativa alla compravendita dei titoli dettagliati in citazione;

b) delle tabelle CDS dal settembre 2005 al luglio 2007 riferibili alle obbligazioni dedotte in causa in quanto efficaci misuratori del grado di rischio dei titoli azionari.

Si insiste inoltre sin d'ora per l'ammissione delle prove testimoniali già dedotte in memoria ovvero a mezzo di:

- sig.ra [REDACTED] quale segretaria dello STUDIO [REDACTED] e domiciliata presso lo stesso in [REDACTED] [REDACTED] alla Via [REDACTED] sui seguenti capitoli di prova:

DCV: "Nel Settembre 2005 il sig. [REDACTED] contattava lo studio dell'attore e presentandosi come promotore finanziario della Banca CR di Firenze, chiedeva di fissare incontri con il Dott. [REDACTED] presso il suo studio sito in [REDACTED] alla Via [REDACTED]".

DCV: "Nel Settembre 2005 ha visto più volte il signor [REDACTED] recarsi presso lo studio dell'attore in Firenze alla via [REDACTED] ed intrattenersi per lunghi colloqui volti alla sottoscrizione di ordini di acquisto di obbligazioni bancarie".

~~DCV: "Il consulente sig. [REDACTED] mai ha portato e consegnato al dott. [REDACTED] alcun materiale informativo aggiornato e completo".~~

DCV: "mai fu consegnata al dott. [REDACTED] dal sig. [REDACTED] alcun documento sui rischi generali aggiornato al 2005, né il foglio di sintesi, o qualsiasi altro documento informativo".

DCV: "Il sig. [REDACTED] scrisse di suo pugno su un foglietto gli investimenti ritenuti da lui più convenienti per il dott. [REDACTED]".

Si chiede altresì la prova testimoniale a mezzo del Dott. [REDACTED] quale collaboratore dello STUDIO [REDACTED] e domiciliato presso lo stesso in 5 [REDACTED] alla Via [REDACTED] sulle seguenti circostanze:

DCV: "Nel Settembre 2005 ha visto più volte il signor [REDACTED] recarsi presso lo studio dell'attore in [REDACTED] alla Via [REDACTED]".

DCV: "Nel Settembre 2005 il signor G [REDACTED] ha intrattenuto lunghi colloqui con il dott. [REDACTED] presso lo studio di quest'ultimo".

DCV: "il consulente sig. [REDACTED] mai ha portato e consegnato al dott. [REDACTED] alcun materiale informativo aggiornato e completo".

DCV: "mai fu consegnata al dott. [REDACTED] alcun documento sui rischi generali aggiornato al 2005, né il foglio di sintesi, o qualsiasi altro documento informativo".

DCV: "Il sig. [REDACTED] scrisse di suo pugno su un foglietto gli investimenti ritenuti da lui più convenienti per il dott. [REDACTED]".

Si chiede altresì la prova testimoniale a mezzo della sig.ra [REDACTED] domiciliata presso Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. con sede in Firenze, Via Carlo Magno n. 1 sulle seguenti circostanze:

~~DCV: "Fino al Settembre 2005, la S.V. è stata la consulente finanziaria, personale del dott. [REDACTED] per conto della Banca Cassa di Risparmio di Firenze".~~

DCV: "Il dott. [REDACTED] ha sempre dimostrato oculatezza e prudenza negli investimenti, facendosi sempre consigliare da essa teste ed indirizzare al fine di dare stabilità al patrimonio investito".

DCV: "il dott. [REDACTED] a seguito del subentro a essa teste del sig. [REDACTED] ebbe occasione di lamentarsi per il comportamento insistente dello stesso".

DCV: "il dott. [REDACTED] a seguito del subentro del sig. [REDACTED] ebbe occasione di lamentarsi con essa teste perchè non era soddisfatto di come veniva condotta l'attività di consulenza dallo stesso consulente".

Si chiede altresì la prova testimoniale a mezzo del sig. [REDACTED] domiciliato a Firenze presso la filiale n. 26 della BANCA CRF alla Via Santa Caterina D'Alessandria n. 14 sulle seguenti circostanze:

DCV: "Nel Settembre 2005 esso teste contattava lo studio dell'attore e presentandosi come promotore finanziario della Banca CRF, chiedeva di fissare incontri con il dott. [REDACTED] presso il suo studio in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

DCV: "Nel Settembre 2005 esso teste si è recato numerose volte presso lo studio dell'attore in [REDACTED] alla via [REDACTED] per la insistente promozione e vendita di obbligazioni bancarie".

DCV: "Gli ordini di acquisto che Le vengono esibiti sono stati sottoscritti dall'attore presso il suo studio in [REDACTED] alla via [REDACTED]

DCV: "Nel Settembre 2005 esso teste non era iscritto all'albo dei promotori finanziari"

DCV: "la S.V. mai ha portato e consegnato al dott. [REDACTED] alcun materiale informativo aggiornato e completo

~~sugli investimenti proposti al sig. [REDACTED] e dallo stesso sottoscritti".~~

DCV: "la S.V. mai consegnò al dott. [REDACTED] alcun documento sui rischi generali aggiornato al 2005, né il foglio di sintesi, o qualsiasi altro documento informativo".

DCV: "la S.V. scrisse di suo pugno su un foglietto gli investimenti fatti poi sottoscrivere al dott. [REDACTED] presso il suo studio in [REDACTED] alla Via [REDACTED]".

Si chiede nuovamente l'ammissione delle prove documentali già prodotte ed indicate in di atto di citazione ed in memoria ex art. 6 D. Lgs N. 5/2003.

Ci si oppone alla prova testimoniale di parte convenuta a mezzo del sig. [REDACTED] in quanto trattasi di circostanze contenenti valutazioni e giudizi nonché inidonee alla decisione del giudizio. In particolare quanto alla prima circostanza indicata nella comparsa di costituzione la stessa contiene giudizi e valutazioni; quanto al secondo capitolo non è dato conoscere come faccia il sig. [REDACTED] a sapere di tale circostanza; quanto al quinto capitolo trattasi di circostanza del tutto generica e non contestualizzata alla sottoscrizione dei titoli in questione e pertanto irrilevante ai fini della decisione della controversia."

Per Banca CR Firenze S.p.A.:

"Piaccia a codesto ecc.mo Tribunale:

- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande tutte formulate dall'attore per difetto di interesse ad agire;

- in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande dell'attore, siccome infondate in fatto ed in diritto;

- in via subordinata e riconvenzionale:

~~nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse~~
domande, condannare l'attore alla restituzione alla BANCA
dei titoli dedotti in lite, delle cedole tutte percepite
e dei rimborsi percepiti e percipiendi, e di ogni altra
eventuale utilità tratta dalla vendita o dalla
disposizione degli stessi titoli;

nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
volta ad ottenere la condanna della BANCA al risarcimento
del danno, determinare il danno risarcibile, tenendo
conto: (i) dell'attuale valore dei titoli oggetto di
causa; (ii) delle cedole tutte percepite, che sarà onere
dell'attore dimostrare e produrre in giudizio; (iii) del
risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6,
comma 5, D.Lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%; (iv)
dei rimborsi in qualsiasi forma percepiti o percipiendi,
che sarà onere dell'attore dimostrare e produrre in
giudizio; (v) della condotta colposa dell'attore nella
causazione del danno ex art. 1227 cod. civ.; (vi) della
disposizione di cui all'art. 1225 cod. civ. in caso di
esclusione del dolo.

Con espressa riserva di adempimento della BANCA ai
propri obblighi restitutori soltanto dopo l'adempimento
del dott. [REDACTED] a quanto richiesto in via
riconvenzionale.

Con vittoria di spese, onorari e competenze".

La Banca, in via istruttoria:

a) eccepisce l'inammissibilità della produzione
documentale effettuata tardivamente da parte attrice
mediante l'istanza di fissazione di udienza; attività
questa preclusa dall'art. 9 d.lgs. n. 5/2003. Si chiede,
per l'effetto, l'espunzione dal fascicolo di causa dei
ridetti documenti di controparte, così indicati: 1)
Articolo del Sole 24 Ore su tabelle CDS; 2) Articolo

~~Inserto Il Sole 24 Ore n. 12/2009; 3) Trib. Milano
11440/2009;~~

b) si oppone all'avversa richiesta di esibizione di "tutta la documentazione relativa alla compravendita dei titoli dettagliati in citazione", inammissibile poiché genericamente formulata e comunque superflua alla luce di quanto già indicato, contestato e prodotto in atti;

c) si oppone all'avversa richiesta di esibizione delle "tabelle CDS", inammissibile in quanto non è documento redatto dalla BANCA, né in possesso della stessa. Peraltro, controparte omette di indicare l'estensore di tali "fantomatiche" tabelle;

d) si oppone all'avversa richiesta di prova testimoniale, giacché: a) quanto ai signori [REDACTED] e [REDACTED] i capitoli di prova nn. 1, 2 e 5 sono irrilevanti ai fini del decidere; i capitoli nn. 3 e 4 sono inammissibili, in quanto formulati in negativo; b) quanto alla signora [REDACTED] il capitolo n. 1 è irrilevante, in quanto concernente circostanza non contestata; il capitolo n. 2 è inammissibile, in quanto si chiede al teste di esprimere un giudizio; i capitoli nn. 3 e 4 sono irrilevanti ai fini del decidere; c) quanto al sig. [REDACTED], il capitolo n. 4 è irrilevante ai fini del decidere, essendo stata dimostrata per tabulas che la sottoscrizione degli ordini di acquisto contestati è stata effettuata presso la Filiale della BANCA; i capitoli nn. 5 e 6 sono inammissibili, in quanto formulati in negativo e comunque irrilevanti poiché tesi a dimostrare circostanze contrarie a quelle già provate per tabulas dalla BANCA; il capitolo n. 6 è irrilevante ai fini del decidere;

e) si insiste per l'ammissione della formulata prova testimoniale del sig. [REDACTED] domiciliato presso

la Filiale fiorentina n. 26 della BANCA, sui seguenti capitoli di prova:

• Vero che il dott. [REDACTED] è abile ed esperto investitore, aduso a compiere consapevolmente ed in piena autonomia operazioni finanziarie?

• Vero che il dott. [REDACTED] era solito operare nell'ambito dell'intermediazione finanziaria anche mediante trading on line?

• Vero che Lei ha informato il dott. [REDACTED] sulle caratteristiche dei titoli obbligazionari dedotti in lite?

• Vero che il dott. [REDACTED] dopo aver ricevuto le informazioni sulla natura ed i rischi dei titoli in questione, ha impartito i relativi ordini di acquisto?

• Vero che il dott. [REDACTED] era solito recarsi personalmente presso la suddetta Filiale della Banca per sottoscrivere la modulistica di investimento?

• Vero che gli ordini di investimento relativi ai titoli dedotti in lite, che qui si mostrano, sono stati sottoscritti dal dott. [REDACTED] presso i locali della Filiale della Banca?".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa, iscritta al n.r.g. 4019/2009 di questo Tribunale (avente ad oggetto: domanda di nullità, annullamento, risoluzione per inadempimento e risarcimento danni da inadempimento contrattuale dei seguenti acquisti in strumenti finanziari:

- 1) Merrill 05/12 Tv per Euro 75.499,42 del 27.9.2005
 - 2) Lehman 05/12 Tv per Euro 100.721,90 del 27.9.2005
 - 3) Hsbc 05/10 Tv per Euro 100.539,47 del 27.9.2005
 - 4) I-Typq Real 04/09 per Euro 75.630,81 del 27.9.2005
- per un controvalore di Euro 352.391,60

partì: [REDACTED] contro Banca CR Firenze S.p.A.),
disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 1, comma 5, D.Lgs. 5/2003, effettuato lo
scambio di atti ai sensi degli artt. 6 e ss. D.Lg.
5/2003, fallito - a seguito di istanza di fissazione di
udienza a cura degli attori - tentativo di soluzione
conciliativa fra le parti, veniva trattenuta in
decisione, all'udienza del 16.11.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si prende atto delle pronunce delle SS.UU della Corte
di Cassazione (Cass., SS.UU., 19-12-2007, n. 26724;
Cass., sez. un., 19-12-2007, n. 26725), sopravvenute in
corso di causa e i cui principi sono comunque riferibili
al caso di specie, in virtù delle quali dalla violazione
dei doveri di comportamento che la legge pone a carico
dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi
d'investimento finanziario discende la responsabilità
precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento
dei danni, per le violazioni in sede di formazione del
contratto d'intermediazione destinato a regolare i
successivi rapporti tra le parti, ovvero la
responsabilità contrattuale, con relativo obbligo
risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto
contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni
d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione
del contratto d'intermediazione finanziaria in questione,
ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti
negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa
in tal senso.

Va in primo luogo verificato se nel caso di specie
sia avvenuta la stipulazione di contratto
d'intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro") secondo
quanto previsto dall'art. 23 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

~~La risposta è positiva, in quanto in atti (doc. 1~~
convenuta) vi è copia del contratto per la negoziazione,
la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti
finanziari e contratto di deposito a custodia e
amministrazione di strumenti finanziari n. 292370,
stipulato in data 27.6.2001.

Alla stessa data del 27.6.2001 il Dini rilasciava
attestazione di aver ricevuto il documento sui rischi
generali degli investimenti (doc. 2 convenuta).

Va in proposito rilevato che la mancata consegna del
contratto-quadro, di cui l'attore si duole, non
costituisce causa di nullità dello stesso.

Risulta inoltre che in data 27.1.2005 l'attore
rilasciava alla Banca convenuta risposte su questionario
in cui dichiarava di avere obiettivi di investimento
equilibrato (su una scala da 1 a 6: sicuro, prudente,
conservativo, equilibrato, dinamico, aggressivo),
propensione al rischio medio-alta (su una scala da 1 a 6:
minima, bassa, medio bassa, media, medio alta, alta) e
una esperienza finanziaria alta (su una scala da 1 a 3:
bassa, media, alta).

E' documentato essere nato l'attore nel 1961 e di
essere dottore commercialista.

L'attore lamenta che, al momento della sottoscrizione
dell'ordine, non gli sia stata fornita informazione circa
i rischi legati ai titoli e in particolare che non gli
sia stato consegnato documento sui rischi generali
aggiornato al 2005, né il foglio di sintesi, o qualsiasi
altro documento informativo.


Lamenta altresì che gli ordini siano stati raccolti
presso il suo studio professionale, ad opera di
dipendente della Banca non iscritto all'albo dei
promotori finanziari.



~~L'attore precisa altresì che alla stessa data del~~
27.0.2005 aveva, dismettendo con il totale delle operazioni effettuate precedente suo investimento di circa Euro 500.000,00 in fondo monetario Intesa San Paolo, provveduto altresì, per via telematica attraverso il servizio di *home banking*, all'acquisto di ETF Ishares, Ishs Eurostock, Euro Corp. Bond e Japan, per un controvalore di Euro 150.365,37, e che alla materiale digitazione dell'ordine provvedeva lo stesso dipendente della Banca.

In verità l'attore, pur proponendo la sua domanda con riferimento all'investimento in titoli obbligazionari per il complessivo controvalore di Euro 352.391,60, evidenzia la perdita dell'investimento in relazione ai soli titoli Lehman 05/12, notoriamente venuti a scemare grandemente di valore a seguito della notoria insolvenza dell'istituto emittente avvenuta nel settembre 2008.

Osserva questo Tribunale come non vi sono elementi per pronunciare la nullità dell'ordine limitatamente ai titoli Lehman 05/12 (gli unici per i quali può ritenersi esservi un suo interesse), dal momento che non sono indicati quegli specifici profili che, per via dal lamentato mancato aggiornamento del contratto-quadro o del documento generale sui rischi, comporterebbero detta nullità. Del pari dal mancato rispetto della normativa di cui all'art. 31 D.Lgs. 58/1998 (che impone agli intermediari finanziari di avvalersi di promotori finanziari) non ritiene questo Tribunale derivi nullità, bensì soltanto, in presenza di adeguata prova del nesso causale, tutela risarcitoria (arg. comma 3 art. cit.).

 L'attore assume la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni, ex art. 30, comma 7, D.Lgs. 58/1998, per essere stati gli stessi impartiti fuori sede e senza informativa del diritto di recesso.

L'assunto deve ritenersi smentito dallo stesso tenore degli ordini, che riportano dattiloscritti numero progressivo, ora e minuto e numero dell'operatore, elementi tutti che difficilmente si conciliano con una raccolta fuori sede e che impongono all'attore la specifica prova, non dedotta, che gli ordini siano stati intenzionalmente dapprima compilati in tutti i loro elementi all'interno dei locali della Banca e poi portati al domicilio dell'attore per la sola sottoscrizione.

La domanda di nullità deve essere pertanto rigettata.

Del pari deve essere rigettata la domanda di annullamento per errore sulla qualità essenziale della prestazione nonché sull'identità dell'oggetto, dal momento che vi è in proposito difetto di prova. Nell'ordine si dava atto che trattavasi di obbligazioni e ne erano altresì specificati emittente, rendimenti e periodo di durata: elementi tutti che, in ragione altresì delle cognizioni in capo all'attore, rendevano quest'ultimo sufficientemente edotto dell'oggetto e della natura dell'investimento.

L'attore lamenta esservi stato altresì inadempimento contrattuale della Banca per non aver reso informativa adeguata, secondo quanto richiesto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari.

Risulta che in sede di sottoscrizione dell'ordine di obbligazioni Lehman l'attore testualmente dichiarava (vd. aggiunta dattiloscritta): "Sono informato dell'esistenza dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento "Pattichiari" e delle sue finalità. Il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente

~~alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente~~
informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce
una variazione significativa del livello di rischio".

Va rilevato come lo stesso attore, un mese dopo
l'investimento inviava missiva al Responsabile Clientela
Private della Banca (vd. missiva 26.10.2005: suo doc. 4),
lamentando la scarsa remuneratività delle obbligazioni in
ragione di commissioni in entrata e in uscita che
avrebbero reso conveniente l'investimento, rispetto a
fondi monetari, all'incirca solo dopo due anni.

Dal contenuto della lettera traspare altresì la
sussistenza in capo all'attore di una conoscenza non
comune del sistema finanziario (l'attore fa riferimento
all'andamento della quotazione di uno dei fondi oggetto
dell'investimento, all'ammontare delle commissioni, alla
comparazione dei rendimenti netti con quelli risultanti
da investimenti proposti da altre banche, alla sicurezza
degli investimenti obbligazionari). Il che lascia
intendere come non vi fossero, in ordine alla natura
degli investimenti, asimmetrie informative tali da legare
con nesso causale l'eventuale inadempienza della Banca al
danno patito dall'attore.

Senza in questa sede dilungarsi sulla questione
dell'individuazione della data a partire dalla quale
detentori di informazioni qualificate in ambito
finanziario (tra cui, fino a prova contraria, deve
annoverarsi la Banca convenuta, facente parte, dalla fine
di gennaio del 2008, di uno dei maggiori gruppi bancari
italiani) siano stati in grado di prevedere l'insolvenza
Lehman, va rilevato come è incontestato che dal gennaio
2008 i titoli in questione sono stati trasferiti
dall'attore presso altro intermediario e che solo a
partite dalla trimestrale al giugno 2008 il risultato
della gestione di Lehman Brothers Holdings Inc. abbia

~~presentato connotati tali da poter far presagire, in~~
assenza di una politica di interventi per il trimestre
successivo, un'eventuale sua dichiarazione di insolvenza
(vd. in proposito quanto illustrato da articolo
giornalistico sul mensile IL del Sole 24 Ore del dicembre
2009, prodotto dall'attore sub doc. 2 allegato alla sua
istanza di fissazione di udienza, sulla cui produzione
parte convenuta ha sollevato peraltro eccezione di
tardivo deposito).

Non va inoltre omissis di considerare, a conferma
della imprevedibilità della dichiarazione di insolvenza,
come il positivo livello di *rating* dei titoli Lehman
Brothers non sia mai mutato sino alla data di
dichiarazione di insolvenza.

Anche la subordinata domanda di risoluzione e
risarcimento danni per inadempimento contrattuale deve
essere rigettata.

In relazione alla particolarità della questione
trattata (costituita dal mancato formale adeguamento nel
corso del tempo del contratto-quadro a suo tempo
sottoscritto e alla indubbia peculiarità della vicenda
Lehman Brothers, la valutazione della prevedibilità della
cui insolvenza non riscontra soluzioni univoche in
giurisprudenza: cfr. Trib. Venezia 5.11.2009; Trib. Udine
5.3.2010; Trib. Torino 22.12.2010, che si leggono in
www.ilcaso.it) sussistono gravi ed eccezionali motivi
affinché le spese di lite del presente grado di giudizio
vengano integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale

definitivamente pronunciando sulla domanda promossa
da [REDACTED] contro Banca CR Firenze S.p.A., causa
iscritta al N.R.G. 4019/2009 di questo Tribunale, in

~~contraddittorio della convenuta, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,~~

1. **rigetta** le domande dell'attore;

2. **dichiara** integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Firenze il 16 novembre 2010 dal Tribunale, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Ludovico Delle Vergini.

Il Presidente

Il Giudice Estensore

IL CANCELLIERE - C1
Loretta EUSEPI

TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 FEB. 2011
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE - C1
Loretta EUSEPI


ESATTI PER LA REGISTRAZIONE
AG. REG. ENTRATE - AG. 1 FI

EURO 168,00 AL N. 4087 IN DATA 14/3/2011

FI, 21/3/2011

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE - C1
Loretta EUSEPI

ANZI



~~REGISTRATO IN DATA~~
~~IMPORTA PER IL TRIBUNALE~~

MOD. 71 M
DEBITO 31 MAR 2011

TRIBUNALE DI FIRENZE
CANCELLERIA
CANCELLIERE